

**D.A.C.I.S. 18 novembre 1955 <sup>(1)</sup>.**

**Modalità di applicazione dell'art. 4 della [legge 4 agosto 1955, n. 692](#), concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia <sup>(2)</sup>.**

-----

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1955, n. 272.

(2) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione contro le). L'art. 4 della legge suddetta è stato abrogato dall'art. 1, [D.L. 4 maggio 1977, n. 187](#), riportato al numero E/XVIII.

---

Alle farmacie, per la distribuzione di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonché dei galenici preconfezionati, acquistati direttamente presso i produttori dagli Istituti ed Enti, di cui all'art. 2 della [legge 4 agosto 1955, n. 692](#) <sup>(2)</sup>, per l'assistenza farmaceutica ai propri assistiti spettano le seguenti percentuali:

10% sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili od organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, risultante dalle etichette approvate dall'Alto Commissariato;

35% sul prezzo di acquisto da parte degli Istituti ed Enti predetti dei galenici preconfezionati.

Il pagamento delle predette percentuali è effettuato alle farmacie in base allo scarico che le stesse farmacie debbono formalmente eseguire per i medicinali consegnati agli assistiti.

Qualora gli Istituti e gli Enti citati, non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma dell'art. 4 della [legge 4 agosto 1955, n. 692](#) <sup>(2)</sup>, sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili od organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, risultante dalle etichette approvate dall'Alto Commissariato, le farmacie sono tenute a concedere agli Istituti ed Enti indicati dall'art. 2 della [legge 4 agosto 1955, n. 692](#) <sup>(2)</sup>, uno sconto del 17%.

Detto sconto, nella misura del 5% è a carico delle farmacie, mentre per il rimanente 12% le stesse farmacie hanno il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori.

Le farmacie, per la rivalsa di cui al precedente comma, sono tenute a dare ai fornitori lo scarico formale dei medicinali distribuiti agli assistiti degli Istituti ed Enti predetti.

Per i galenici preconfezionati, le farmacie sono tenute a concedere agli Istituti ed Enti di cui all'art. 2 della [legge 4 agosto 1955, n. 692](#) <sup>(2)</sup>, gli sconti nella misura e con le modalità attualmente praticati all'I.N.A.M. in via convenzionale.

-----

(2) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione contro le). L'art. 4 della legge suddetta è stato abrogato dall'art. 1, [D.L. 4 maggio 1977, n. 187](#), riportato al numero E/XVIII.

(2) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione contro le). L'art. 4 della legge suddetta è stato abrogato dall'art. 1, [D.L. 4 maggio 1977, n. 187](#), riportato al numero E/XVIII.

(2) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione contro le). L'art. 4 della legge suddetta è stato abrogato dall'art. 1, [D.L. 4 maggio 1977, n. 187](#), riportato al numero E/XVIII.

(2) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione contro le). L'art. 4 della legge suddetta è stato abrogato dall'art. 1, [D.L. 4 maggio 1977, n. 187](#), riportato al numero E/XVIII.

